



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

Via Roma n° 68 – 30010 – Tel 049/5849111 – Fax 049/58489151

ORDINANZA N. 60 del 06-12-2023

OGGETTO:

MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA. STAGIONE INVERNALE 2023-2024

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

RICHIAMATE:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO:

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- che il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

ATTESO che il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio

e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

RILEVATO:

- che l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- che le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- che la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;

PRESO ATTO:

- che la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

1. le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
2. la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
3. per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
4. la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
5. nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
6. il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

RILEVATO che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di

condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;

- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

PRESO ATTO delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

CONSIDERATO:

- che in data 21/09/2023 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
- che in data 25/09/2023 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono stati illustrati gli esiti della riunione di cui al punto precedente e si è discusso della programmazione delle attività invernali e delle domeniche ecologiche;

DATO ATTO:

che il Comune di Campolongo Maggiore rientra nell'ambito di applicazione di alcune misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

- che il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 - arancione e livello 2 - rosso;
- che tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente ordinanza;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Campolongo Maggiore è IT0514 "Bassa Pianura e Colli";

RILEVATO che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nell'ALLEGATO A parte integrante alla presente ordinanza;

RITENUTO ALTRE di potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;

VISTO l'allegato "A" trasmesso dal TTZ con prot 11539 del 28.09.2023 "Comunicazione esiti del tavolo zonale ai sensi del Piano Regionale della Tutela e del Risanamento dell'atmosfera del 25.09.U.S." ed allegato alla presente Ordinanza per farne parte integrante, il quale è stato previsto per i Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 30.000 abitanti e riporta "Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2023 - 2024" composta dei seguenti Punti:

- 1) Periodo di attuazione;
- 2) Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure;
- 3) Trasporti;
- 4) Impianti termici;
- 5) Combustioni e spandimenti zootecnici;
- 6) Derghe alle limitazioni al traffico in occasione di nessuna allerta livello verde;

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

l'applicazione su tutto il territorio comunale, nel periodo intercorrente tra la **data di pubblicazione** della presente Ordinanza e il **30 aprile 2024**, le **misure contenute nell'ALLEGATO A** al presente provvedimento, quali azioni di miglioramento della qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalle DGR 238/2021 e 1089/2021, e così come condiviso a livello di Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia del 25/09/2023.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che l'ottemperanza al presente atto, relativamente al punto "4. Impianti Termici" dell'ALLEGATO A, potrà essere verificata nell'ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città Metropolitana di Venezia,

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia

conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

- che il presente provvedimento venga notificato alla Collettività a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Campolongo Maggiore, e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (D. Lgs n. 33/2013 e della L. n. 190/2012);
- che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:
 1. Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente;
 2. ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 3. Istituto Comprensivo Diego Valeri;
 4. Ufficio Tecnico Comunale;
 5. Comando di Polizia Locale di Campolongo Maggiore e suo tramite alle forze dell'ordine;
 6. Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) – Città Metropolitana di Venezia;
 7. Ufficio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia;
 8. Azienda U.I.s.s. 3 Serenissima;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. n. 689/1981.

Campolongo Maggiore, lì 06-12-2023

IL SINDACO